

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/E/200102

San Fior, lì 02/01/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOCUMENTO COMMERCIALE (NUOVI SCONTRINI TELEMATICI) QUASI PER TUTTI

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevede al comma 1 che "A decorrere dal **1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri".

Quindi, dal 1° gennaio 2020, i "commercianti al minuto" ed i soggetti ad essi "assimilati", anche se operanti in regime "forfetario", sono obbligati a sostituire i "vecchi scontrini e ricevute fiscali" con il nuovo "**documento commerciale**" emesso dal "**registratore telematico**" (RT) oppure tramite la specifica **procedura WEB** messa a disposizione dall'AdE.

Questo Studio ha già predisposto una serie di circolari informative sul tema¹ alle quali, per maggiori informazioni si rinvia; in questa sede ci si limita a ricordare che:

- a) per quanti, effettuando un numero limitato di operazioni giornaliere (magari in forma itinerante), ritenessero non opportuna l'installazione del Registratore Telematico, resta disponibile la procedura WEB "**Documento commerciale on line**", accessibile a quanti sono in possesso delle credenziali "Fisconline" e della connessione internet; va sottolineato che, se si ricorre a questa procedura, la memorizzazione del corrispettivo viene effettuata al momento della generazione del documento commerciale;



La procedura WEB "**Documento commerciale on line**", a differenza del RT, determina la "trasmissione" immediata del corrispettivo già nel momento in cui lo stesso è confermato, contestualmente alla stampa del documento (che poi non potrà più essere modificato).

Tale procedura è stata predisposta per i **commercianti** ed i soggetti ad essi "**assimilati**", tra i quali (assimilati) rientrano anche i soggetti che **prestano servizi** di impresa in locali aperti al pubblico, in

¹ Si vedano, in particolare, le Circolari informative 03/E/190510, 06/A/190701 e 05/E/190802.

forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

In proposito è necessario ricordare che, mentre le **cessioni** si intendono effettuate alla **consegna o alla spedizione della merce**, anche se il pagamento non è avvenuto, le cessioni si intendono effettuate al **"pagamento del corrispettivo"** (la consegna/spedizione non rileva).

Pertanto, ad esempio:

- per il commerciante che **cede** merci "a credito", l'eventuale annotazione **"corrispettivo non pagato"**, nella ricevuta fiscale o nello scontrino fiscale, risulta del tutto inefficace a posticipare l'effetto sulla liquidazione Iva;
- al contrario, l'idraulico che fosse intervenuto per una **prestazione** di riparazione nell'abitazione del cliente, avrebbe potuto rilasciare una ricevuta fiscale/scontrino recante l'annotazione **"corrispettivo non pagato"**, evitando così di far concorrere il corrispettivo alla liquidazione Iva del periodo (idem per il ristoratore che **non cede ma "somministra"**).

Resta, pertanto, più di qualche perplessità la circostanza che, in fase di generazione del documento commerciale on line, la procedura:

- da un lato **permetta di indicare** (oltre a "reso" e "annullo") **solo la tipologia "vendita"** (per la quale il pagamento o meno del corrispettivo risulta fiscalmente indifferente),
- mentre, dall'altro, richieda l'indicazione della misura del **pagamento** del corrispettivo, prevedendo altresì un apposito campo denominato **"Documento commerciale collegato"**, che dovrebbe permettere al sistema di abbinare lo scontrino **"non pagato"** con quello emesso successivamente al momento del pagamento.

In conclusione, dato per scontato che la procedura WEB **"documento commerciale on line"**, ricorrendone le condizioni, sia applicabile anche ai prestatori di servizi (anzi, la stessa procedura, accessibile con smartphone e tablet, si adatta particolarmente proprio a questo tipo di operazioni!), al momento, resta un mistero, **su come**, nell'intento dichiarato di favorire i controlli, **possa il sistema verificare la correttezza del differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento del pagamento.**

Infine, corre l'obbligo di segnalare che la procedura WEB non permette l'emissione di **"documenti**

commerciali parlanti”.

- b) **per gli altri soggetti che non sono ancora in possesso del RT** (oppure non l’hanno attivato), l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede tra l’altro che “*Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente ... dal 1° gennaio 2020 ..., le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto*”; pertanto, tali soggetti, fino al momento di attivazione del RT e, in ogni caso, non oltre il 30/06/2020, potranno, ancora, continuare anche dopo il 1° gennaio ad adempiere all’obbligo di **memorizzazione giornaliera dei corrispettivi** mediante i vecchi registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (in questo ultimo caso, sarebbe auspicabile, però, una conferma ufficiale), ma soprattutto **dovranno trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo**, per non incorrere in sanzioni.



Si richiama l’attenzione sull’obbligo di cui sub b), stabilito per i soggetti che, pur intendendo dotarsi di RT ancora non l’hanno attivato, di **trasmettere** telematicamente i corrispettivi **certificati con le usuali modalità**, all’Agenzia delle Entrate **entro il mese successivo**, utilizzando la funzione “**Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)**”.

In pratica, detti soggetti continueranno ad emettere i tradizionali scontrini fiscali e ad eseguire le chiusure giornaliere, fino a che non avranno attivato il RT e, comunque, non oltre il 30/06/2020; i corrispettivi così memorizzati dovranno essere trasmessi “manualmente” tramite la sopra descritta procedura transitoria.

GLI ESONERATI

Gli esoneri sono limitati alle seguenti operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/1996 (e a poche altre):

- a) le **cessioni di tabacchi** e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) le **cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione**;

c) le **cessioni di prodotti agricoli** effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; [Ndr: **L'esonero vale solo per le cessioni di beni compresi nella tabella A/1 allegata al decreto Iva**]

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; [Ndr: **DDT integrato con il corrispettivo**]

e) le **cessioni di giornali quotidiani**, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, **le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi**, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

n) le **cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**; [Ndr: Per esempio, "**le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni bancarie e assicurative; le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non**

prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, ...”;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) [le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole];

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; [Ndr: rientrano nell'esonero le operazioni di e-commerce]

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata] (9);

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire (10);

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito

~~~~~

Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

*Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni*

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
[www.studioandreetta.it](http://www.studioandreetta.it)  
[andreetta@studioandreetta.it](mailto:andreetta@studioandreetta.it)